CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Tasso di interesse legale 2020 e novità per le dichiarazioni d'intento 2020 -

23 dicembre 2019

Indice:

1. Tasso di interesse legale – diminuzione allo 0,05% dal 2020 – effetti ai fini fiscali e contributivi 1

2. Novità dal 2020 in materia di dichiarazioni d'intento 2

1. Tasso di interesse legale – riduzione allo 0,05% dal 2020 – effetti ai fini fiscali e contributivi

1. Riduzione allo 0,05% del tasso di interesse legale

Con il D.M. 12.12.2019, pubblicato sulla G.U. 14.12.2019 n. 293, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è stato **ridotto dallo 0,8% allo 0,05%** in ragione d'anno.

2. Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,05% si applica dall'**1.1.2020**.

3. Effetti ai fini fiscali

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo **0,05%**, dall'1.1.2020 fino al giorno di versamento compreso.

La riduzione del tasso d'interesse legale si applica altresì:

- alla rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- all'adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- alla regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti contributivi.

2. Novità dal 2020 in materia di dichiarazioni d'intento

Le novità introdotte dal D.L. 30.04.2019 n. 34 (cd. "Decreto Crescita") si applicano a partire dalle dichiarazioni d'intento emesse a partire dal 1° gennaio 2020

1. Novità

Dal 1° gennaio 2020 entrano in vigore sostanziali misure di semplificazione della disciplina delle **dichiarazioni di intento emesse dagli "esportatori abituali".**

Tali novità sono state introdotte dall'articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), inserito in sede di conversione con Legge n. 58/2019, che ha profondamente innovato la disciplina prevista dall'**art. 1, commi 1, lett. c) e 2, del D.L. n. 746/83.**

Nello specifico, **a partire dal 2020**, è previsto:

- **in capo all'esportatore abituale**, l'abolizione dell'obbligo di trasmissione a ciascun fornitore della dichiarazione d'intento e della ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. n. 746/83;
- **in capo al fornitore**:
  - l'abolizione dell'obbligo di riepilogo dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA, mediante la compilazione dell'apposito quadro VI, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. n. 746/83;
  - l'obbligo di indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intenti nelle fatture emesse in base ad essa (o nella dichiarazione doganale);
- **in capo ad entrambi gli operatori**, l'abolizione dell'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento, nonché dell'obbligo di conservazione e annotazione delle dichiarazioni d'intento entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in un apposito registro ai sensi del comma 2 dell'art. 1, D.L. 746/83, definitivamente abrogato.

Restano, invece, **invariati**:

- **per gli esportatori abituali**, gli obblighi relativi alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d'intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione;
- **per i fornitori**, la possibilità di effettuare le cessioni di beni in regime di non imponibilità solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d'intenti e la comunicazione del numero di protocollo di avvenuta presentazione, nonché di effettuare il "riscontro telematico" di tale presentazione mediante lo specifico software predisposto dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

E' di immediata evidenza che, nonostante l'esportatore abituale non sia più formalmente tenuto alla trasmissione della dichiarazione d'intento al proprio fornitore al fine di acquistare/importare beni senza applicazione dell'IVA, egli continua ad essere, comunque, tenuto, in via sostanziale, ad inoltrare la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate, al fine di permettere ai propri fornitori di poter assolvere all'obbligo normativo di indicare il numero di protocollo nelle fatture emesse.

Si segnala che le modifiche dovevano essere regolamentate da un provvedimento del direttore delle Entrate che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall'entrata

in vigore della legge di conversione del decreto. Ad oggi tale decreto non è stato pubblicato.

Pertanto, prudenzialmente, in assenza del provvedimento e di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per le lettere d'intento e le dichiarazioni ricevute entro la fine dell'anno sembrerebbe opportuno continuare ad adottare le regole in vigore fino al 31/12/2019 con l'accortezza di indicare nella fattura elettronica nel campo «descrizione» gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione.

2. Regime sanzionatorio

L'art. 12-septies del D.L. 34/2019 è, altresì, intervenuto sulla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 471/1997 con l'introduzione di un rilevante inasprimento delle sanzioni amministrative applicabili agli operatori economici che non rispettano le formalità previste dalla nuova normativa.

A partire dal 1° gennaio 2020 è previsto un inasprimento delle sanzioni applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto della nuova normativa

Il regime sanzionatorio che entrerà in vigore **a partire dal 1.01.2020** prevede infatti l'applicazione di una sanzione, che va **dal 100% al 200% dell'imposta non applicata**, nei confronti del cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato in via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intenti all'Agenzia delle Entrate.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, non assume rilevanza sostanziale l'effettiva trasmissione della dichiarazione d'intento e/o il fatto che sussistono tutti i requisiti richiesti dalla norma per l'applicazione del regime della non imponibilità.

In aggiunta a quanto sopra segnaliamo che, nonostante stati abrogati a decorrere dal 1.01.2020 gli obblighi di numerazione progressiva, di conservazione e annotazione in un apposito registro delle dichiarazioni d'intento emesse o ricevute entro i 15 giorni successivi, non è stato espressamente abrogato l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 746/83 che prevede l'applicazione di una **sanzione da Euro 516,46 a Euro 2.582,28** per le condotte omissive di tali adempimenti.
Poiché, tuttavia, come anticipato in precedenza, tali obblighi verranno meno a partire dal prossimo anno, è auspicabile anche la corrispondente non applicazione delle relative sanzioni.